

SERVIZI UTENZA STRADALE SCPA

Sede legale: Via Dante 10 – 31040 Cessalto (TV)

Capitale Sociale: € 516.640,00

Iscr. Registro Imprese, C.F. e P. I.: 02595290236

REA: 273634

Prot. n.

Cessalto – Treviso

**SERVIZIO DI GESTIONE DI GRANDI IMPIANTI INFORMATIVO –
PUBBLICITARI**

CONTRATTO TRA

Servizi Utenza Stradale Scpa, Sede legale in Cessalto (TV), Via Dante 10, CF e PI 02595290236 che in prosieguo per brevità sarà chiamata “SUS” o “Concedente” o “Società” rappresentata da Sig. XXXXXX XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXXX nella Sua qualità di legale rappresentante;

E

-----, Sede legale in ----- CF e PI -----
----- in prosieguo per brevità chiamata “Affidatario” o “Ditta”
rappresentata dal Sig. -----, nato a ----- il -----
nella Sua qualità di legale rappresentante.

Premesso che:

- la SUS è una Società consortile per azioni partecipata dalle concessionarie autostradali “Autostrade Centro Padane Spa”, “Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova Spa”,

“Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa” e “Autovie Venete Spa”;

- le suddette Società autostradali per statuto e con successiva apposita convenzione hanno conferito alla SUS la gestione di attività pubblicitarie ed ausiliarie sulle pertinenze stradali ed autostradali delle tratte di competenza;
- SUS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data XXXXXX e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data XXXXXX un bando di gara d’appalto per il servizio di gestione di grandi impianti informativo - pubblicitari;
- in base alle risultanze della gara effettuata in data XXXXXX, il servizio è stato aggiudicato alla Ditta XXXXXX il cui affidamento è stato comunicato con lettera prot. n. XXXXXX del XXXXXX.
- il presente contratto non attribuisce in nessun caso all’Affidatario il diritto all’esclusiva sulle attività pubblicitarie in autostrada, ma unicamente i diritti nel prosieguo dettagliatamente elencati sugli impianti in oggetto.
- le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

1.1 Con il presente contratto la SUS affida alla Ditta, che accetta, il servizio di gestione di 128 grandi impianti indicanti servizi o indicazioni utili all’utente e per la diffusione di messaggi

pubblicitari variamente posti lungo la tratta di competenza o presso le pertinenze autostradali o presso le aree di servizio delle seguenti società concessionarie autostradali: Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa, Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa e Autovie Venete Spa.

1.2 Più precisamente le attività si riferiscono a:

- A. Utilizzazione e gestione di **n° 71** grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 4m x 3m, altresì detti impianti “**Y**”, già installati nelle aree di servizio della tratta in concessione ad Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa (44), Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa (8) e Autovie Venete Spa (19);
- B. Utilizzazione e gestione di **n° 44** grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 6m x 3m, altresì detti impianti “**POSTER**”, già installati nelle aree di servizio della tratta in concessione ad Autovie Venete Spa;
- C. Utilizzazione e gestione di **n° 4** grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 6m x 3m, altresì detti impianti “**JOINT**”, già installati nelle aree di servizio della tratta in concessione ad Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa.
- D. Utilizzazione e gestione di **n° 9** grandi impianti pubblicitari di dimensioni 4m x 2m, altresì detti impianti “**TOURING**”, già installati lungo la tratta in concessione ad Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa.

1.3 I suddetti impianti sono di proprietà delle concessionarie autostradali: Società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova S.p.A., Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa e Autovie Venete S.p.A.

1.4 La quantificazione e la dislocazione degli impianti viene indicata nel Capitolato d'appalto (all. 1) allegato al presente contratto che firmato per accettazione dalle parti contraenti ne costituisce parte integrante e sostanziale.

1.5 Gli impianti vengono concessi nello stato di fatto e d'uso in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

1.6 L'utilizzazione degli impianti informativo-pubblicitari di cui al presente contratto dovrà essere conforme e compatibile con le vigenti normative di legge che regolamentano la materia. Qualora venissero introdotte modifiche o nuove normative durante il periodo di durata del contratto, le parti si obbligano a prenderne atto adattando il contratto stesso alle nuove disposizioni.

2. DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO

2.1 Il servizio decorre dal 01/01/2012 e ha una durata di 36 (trentasei) mesi.

3. CORRISPETTIVI

3.1 Per la concessione del servizio di cui trattasi, la Ditta corrisponderà alla SUS il canone annuo complessivo di € **XXX.XXX,XX** (al netto di Iva) maggiorato del XX di rialzo

corrispondente all'offerta presentata in sede di gara datata XX XXXXX XXX ed allegata (all. 2) al presente contratto per un totale di € XXX.XXX.XXX,XX;

- 3.2** Il canone annuale predetto sarà rivalutato di anno in anno sulla base dell'inflazione annua occorsa nell'anno precedente secondo l'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 3.3** La Ditta dichiara che l'offerta di rialzo suddetta è stata presentata e determinata a propria completa soddisfazione e sulla base di calcoli di Sua convenienza.
- 3.4** Il canone di cui sopra s'intende forfetario e complessivo per l'insieme del servizio e delle attività concesse nonché fisso ed invariabile, ad eccezione della rivalutazione ISTAT suddetta e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.6.
- 3.5** Nessun motivo di carattere commerciale potrà essere addotto dall'Affidatario al fine di richiedere una riduzione del canone intendendosi l'attività svolta sulla base di proprie valutazioni, programmi, capacità imprenditoriali ed aziendali ed a totale suo rischio.
- 3.6** Nel caso in cui - a causa della realizzazione di cantieri di lavoro in autostrada o presso le aree di servizio o pertinenze delle Società concessionarie autostradali - venisse a mancare, in tutto o in parte, la disponibilità commerciale degli impianti, intesa come possibilità per l'Affidatario di

rivendere ai propri clienti gli spazi pubblicitari oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.10, la SUS riconoscerà all'Affidatario una riduzione del canone in rapporto alla minore utilizzazione, laddove effettivamente e comprovatamente riscontrata, degli impianti stessi: l'entità di tale riduzione sarà quantificata in contraddittorio tra le parti sulla base di elementi e parametri oggettivi di valutazione.

4. PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 4.1** Il canone annuale sarà corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo a fronte di regolare fattura.
- 4.2** La Ditta provvederà al pagamento con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente della Società entro 60 giorni (data fattura). In caso di ritardato pagamento verrà applicato un interesse moratorio pari, in ragione d'anno, al tasso EURIBOR (rilevato alla data della relativa scadenza) aumentato di 3 punti, previa costituzione in mora o specifica richiesta da parte della SUS.
- 4.3** Qualora anche una sola rata di canone non venga pagata entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la SUS, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile.
- 4.4** La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su un conto corrente dedicato ed effettuati unicamente con bonifico bancario che dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) dell'appalto.

L'Affidatario comunica che tutti i movimenti finanziari saranno registrati sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato: IBAN presso XXXXXXXX XXXXX Agenzia di intestato a; le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. GARANZIE

5.1 L'Affidatario si obbliga a contrarre con una compagnia assicuratrice entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto una polizza di assicurazione per responsabilità civile per un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro che tenga indenne la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, compresi i dipendenti della Ditta, della SUS e delle società concessionarie autostradali socie di SUS per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti alle attività svolte dalla Ditta o dai suoi dipendenti.

5.2 Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed in conformità con le disposizioni del D.M. 123/2004 la Ditta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura pari al 10% dell'importo del canone complessivo contrattuale ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Società.

Detta garanzia cesserà di avere effetto solo alla scadenza del servizio e sarà svincolata con le modalità previste dalla normativa vigente: la Ditta si obbliga pertanto a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale.

La Ditta ha presentato polizza cauzionale fideiussoria della compagnia per €.....,00.

6. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

6.1 La Ditta si obbliga a non stipulare contratti commerciali pubblicitari aventi durata eccedente la scadenza del presente contratto. Eventuali contratti commerciali pubblicitari con scadenza posteriore a quella del presente contratto di affidamento potranno essere perfezionati dalla Ditta solamente previa richiesta di autorizzazione, attraverso SUS, alla Società concessionaria autostradale di competenza. La richiesta di autorizzazione dovrà essere

munita di tutti gli elementi conoscitivi relativi al contratto commerciale da stipulare.

6.2 Sono a esclusivo carico ed onere della Ditta tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi e le forniture necessarie per l'espletamento del servizio affidato.

6.3 Sulla tratte di competenza delle Società concessionarie autostradali socie di SUS è esclusivo onere della Ditta la stipula dei contratti con il fornitore di energia elettrica per l'illuminazione degli impianti e il pagamento delle relative fatture ed utenze per quanto riguarda tutti gli impianti installati.

6.4 Gli impianti dovranno essere tenuti in decoroso stato ed è fatto obbligo e onere all'Affidatario di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria (esclusi i cedimenti strutturali) degli impianti stessi: ogni intervento manutentivo dovrà preventivamente essere concordato con la Concedente.

6.5 La Ditta dichiara di conoscere gli obblighi e gli oneri a Suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia e in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e si impegna a rispettare tutte le prescrizioni normative previste.

La Ditta dichiara di conoscere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto da ciascuna concessionaria autostradale proprietaria degli impianti (all.3)

e, per quanto attinente al presente servizio, s'impegna a sottostare, attuare o far attuare le norme in essi contenute anche agli eventuali subappaltatori.

La Ditta dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalle concessionarie autostradali.

La Ditta s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di lavoratori e di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

La Ditta s'impegna altresì a informare la Società e le concessionarie autostradali sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche attività ai sensi dell'art. 26 del citato D. Lgs. 81/2008.

La Ditta ha presentato un proprio "Piano Operativo di Sicurezza" con specifico riferimento alle attività svolte presso le strutture delle concessionarie autostradali (all. 4).

La Ditta inoltrerà, tramite SUS, richiesta alle Società Concessionarie Autostradali per ottenere le necessarie e prescritte autorizzazioni alle manovre in autostrada comunicando con adeguato preavviso numero, tipo e targa delle vetture utilizzate e il nome del personale impiegato.

6.6 La Ditta assume a proprio carico, tenendo sollevata e indenne la SUS e le società concessionarie autostradali socie di SUS, ogni e più ampia responsabilità civile e penale

per tutti gli eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione del servizio, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla SUS e alle società concessionarie autostradali socie di SUS e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato.

6.7 Le parti dichiarano che la Concedente è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra la Ditta e i suoi dipendenti o fornitori.

6.8 La Ditta ha l'obbligo e l'onere di effettuare tutte le prestazioni ed attività necessarie per ottenere i permessi, i nulla osta e le autorizzazioni eventualmente occorrenti e sono a suo carico tutte le relative spese; inoltre la Ditta annualmente deve fornire prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

6.9 La Ditta ha l'obbligo e l'onere di intervenire tempestivamente per effettuare qualsiasi eventuale rimozione, spostamento e/o modifica agli impianti richiesta dal cambiamento della vigente normativa in materia o per necessità della Concedente.

6.10 L'affidatario dovrà consentire l'utilizzo degli impianti Y, e POSTER da parte della SUS e delle Società Concessionarie Autostradali per eventuali attività di

comunicazione curandone anche l'attività di affissione/esposizione sugli stessi. Le relative richieste potranno essere frazionate e comunque potranno interessare un numero max. di n. 30 impianti, per un periodo non superiore a 28 giorni all'anno cad/impianto.

Per tali evenienze la Concedente darà preavviso delle proprie esigenze alla Ditta almeno un mese prima dell'utilizzo degli impianti.

In tali circostanze nulla potrà pretendere l'Affidatario in termini di riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 3 intendendosi il suddetto obbligo contrattuale valutato e ricompreso nei corrispettivi annui previsti. Allo stesso sarà riconosciuto per l'uso dei manufatti e per l'attività effettuata di affissione/esposizione l'importo di € 380,00 iva esclusa per ogni impianto e per ogni 14 giorni di esposizione oltre agli eventuali costi per la realizzazione dei supporti da affiggere/esporre. L'importo di cui sopra dovrà intendersi annualmente rivalutato sulla base dell'inflazione annua occorsa nell'anno precedente secondo l'indice ISTAT.

6.11 L'Affidatario potrà proporre alla Concedente la sostituzione totale o parziale degli impianti esclusivamente a proprie spese e senza onere alcuno per la Concedente stessa.

Tale sostituzione, subordinata alla preventiva approvazione della Concedente, dovrà consentire una razionalizzazione

ed una ottimizzazione dei criteri e delle modalità distributive e di diffusione dei messaggi pubblicitari.

6.12 La Ditta s'impegna a non esporre sugli impianti messaggi pubblicitari che siano contrari agli interessi delle concessionarie autostradali o che interferiscano con le attività esercitate dalle medesime.

6.13 SUS si riserva il diritto di far eseguire tramite propri incaricati ispezioni per la verifica dello stato degli impianti, delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari dei criteri e modalità di svolgimento del lavoro e per la verifica della tipologia del messaggio.

7. CESSIONE CONTRATTUALE

7.1 E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del presente contratto da parte dell'Affidatario.

8. ALTRE NORME

8.1 L'Affidatario è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, in particolare le norme di cui alla legge 55/1990, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.

8.2 L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli

ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994.

9. SUBAPPALTO

9.1 L'affidamento in subappalto del servizio regolato dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all'art 118 del D.Lgs. 163/2006 ed alle altre vigenti disposizioni in materia.

9.2 All'Atto dell'offerta la Ditta ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto per "_____".

La Ditta, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal già citato art 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun'altra autorizzazione per subappalto, anche parziale o cottimo, verrà rilasciata dalla Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto oltre a quelle relative alle prestazioni per le quali in sede di gara abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto.

10. PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, quando non costituiscano fatto più grave previsto al successivo

comma 11.2, dà diritto alla Concedente di applicare una penale nei confronti dell’Affidatario pari ad € 3.000,00 per ogni evento formalmente contestato: tale penale dovrà essere corrisposta contestualmente al primo versamento utile del canone trimestrale.

La contestazione avverrà formalmente con lettera raccomandata A.R. e dovrà essere esaminata e discussa in contraddittorio tra le parti.

10.2 La violazione delle condizioni contrattuali, ed in particolare la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11, 13 e 15 da parte dell’Affidatario consentirà alla Concedente la risoluzione del presente contratto con esplicita riserva di rivalersi in danno nei confronti dell’Affidatario stesso.

11. DATI PERSONALI

11.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come “personali” del D. Lgs. 196/2003.

I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti della citato Decreto Legislativo 196/2003.

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

12.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia

potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Treviso.

12.2 In presenza di giudizio l'Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

13. DOMICILIO LEGALE

13.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi legali e più precisamente la Concedente SUS a Cessalto (TV) in Via Dante 10 e la Ditta Affidataria in -----
-----.

14. SPESE CONTRATTUALI

14.1 Sono a carico della Ditta tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.

14.2 Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

14.3 Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per l'Affidatario ed uno per la Concedente.

Letto, accettato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'Impresa dichiara di approvare

specificatamente i seguenti articoli:

2) DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO, 3) CORRISPETTIVI, 4) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, 5) GARANZIE, 6) ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO 7) CESSIONE CONTRATTUALE, 9) SUBAPPALTO, 10) PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE, 13) DOMICIO LEGALE, 14) SPESE CONTRATTUALI.

Ulteriori firme espresse